

NUMERO 4 - 2016

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

FULVIO GIGLIOTTI

Trust interno e atto di destinazione



GIUFFRÈ EDITORE

Indice

| | |
|---|-----|
| <i>Gli Autori di questo fascicolo</i> | 662 |
| CLAUDIO CONSOLO | |
| <i>Le opere e i giorni nel percorso vocazionale di Carnelutti: dalla “Commerciale” alla “Processuale”</i> | 665 |
| GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI | |
| <i>Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti</i> | 699 |
| FULVIO GIGLIOTTI | |
| <i>Trust interno e atto di destinazione</i> | 743 |
| ROBERTO AMAGLIANI | |
| <i>Brevi note in tema di amministratore del supercondominio</i> | 771 |
| MARIANO ROBLES | |
| <i>L’ordine pubblico “economico” tra sistematica ed ermeneutica nel recente diritto dei contratti</i> | 797 |
| ANNA CARLA NAZZARO | |
| <i>Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra “familiari”</i> | 827 |
| MARIA MADDALENA SEMERARO | |
| <i>Rischio d’impresa bancaria e discipline recenti</i> | 849 |

Trust interno e atto di destinazione

Il lavoro, dopo aver fatto cenno dei problemi di ammissibilità del c.d. *trust* interno (e muovendo dall'ipotesi della sua possibilità), ne mette a confronto le giustificazioni funzionali con quelle degli atti di destinazione, *ex art. 2645-ter c.c.*, illustrando i limiti che da quest'ultima disposizione è ragionevole ricavare sul piano sistematico.

743

This work, after considering the eligibility of so-called “internal trust” (and on the assumption of its feasibility), compares the functional justifications of the same with those of the acts governed by art. 2645-ter of the Italian Civil Code, and illustrates the limits that may derive from this last disposition on a systematic level.

Sommario: 1. Premessa. – 2. *Trust* interno e figure affini. – 3. *Trust* e destinazione patrimoniale. – 4. Sull'ammissibilità del c.d. *trust* interno. – 5. Affinità strutturali e differenze funzionali tra *trust* interno e atto di destinazione. – 6. Il problema della meritevolezza di tutela degli interessi perseguibili. – 7. *Segue*: la giustificazione funzionale del vincolo di destinazione *ex art* 2645-ter c.c. – 8. *Segue*: riflessi sistematici dell'art. 2645-ter c.c. – 9. Conclusioni.

1. - Premessa.

Lo studio del *trust*¹ – valicando, ormai diffusamente, i confini d'origine² – ha interessato ampiamente, negli ultimi anni, il dibattito giuridico domestico³, soprattutto a seguito della ratifica della *Convenzione dell'Aja* all'interno del sistema positivo⁴.

¹ La letteratura giuridica sul tema, anche in diritto interno, è ormai sconfinata; non è possibile, conseguentemente, fornire (in questa sede) indicazioni esaustive.

Utili informazioni bibliografiche (però, sino al 2001) si trovano in appendice al volume di S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001. Una più recente rassegna bibliografica di diritto interno è pubblicata nella rivista *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, 94. È aggiornata, invece, al 2010 quella presente in appendice al volume di A. C. DI LANDRO, *Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*. Per le trattazioni successive v. (limitandosi a quelle di carattere monografico): L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 2^a, Napoli, 2010; A. GALLARATI, *Il trust come organizzazione complessa*, Milano, 2010; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; S. LEUZZI, *I trust successori*, Milano, 2011; V. BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012; G. BIASINI-F. ROTA, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2012; L. DI COSTANZO, *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli, 2014; S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014; F. CERRI, *Trust, affidamento fiduciario e fiducie. Tre modi di declinare la fiducia nel quadro del diritto europeo*, Milano, 2015; C. BUCCICO, *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016; D. ZANGHÌ, *Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici*, 2^a, Torino, 2016; V. MITSILEGAS, *Justice and Trust in the European Legal Order. The Copernicus Lectures*, Napoli, 2016.

Per l'esperienza applicativa domestica v. M. LUPOI, *La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2011*, Milano, 2011; e, più di recente, S. FANTICINI, *Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza civile italiana*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 455 ss e 546 ss.

² Sottolineava – a metà degli anni '80 del secolo scorso – una caratteristica "insularità" del *trust* A. GAMBARO, *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 93 ss. Dello stesso A. v. anche, in ordine ai problemi di diffusione continentale del *trust*, A. GAMBARO, *Il trust in Italia e Francia* in P. Cendon (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, I, Milano, 1994, 497 ss.

³ Ne dà prova, tra l'altro – unitamente al gran numero di saggi in argomento (che negli archivi informatici specializzati occupa centinaia di titoli) – la nascita di una rivista tematica in materia (sul modello della celebre *Trust & Trustees* della *Oxford University Press*): *Trusts e attività fiduciarie*, Milano.

⁴ La Convenzione dell'Aja (1° luglio 1985) sul *trust*, in vigore dal 1° gennaio 1992, è stata ratificata dall'Italia per effetto della l. 16 ottobre 1989, n. 364.

In proposito v., per tutti: M. LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, 966 ss; A. GAMBARO-A. GIARDINA-G. PONZANELLI (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civili*

Parallelamente, anche la prassi e l'esperienza applicativa hanno potuto registrare una crescente diffusione dell'istituto (che ha interessato, soprattutto, alcune categorie professionali⁵⁾ 6.

La conoscenza del *trust*, dunque, è ormai largamente penetrata nel sistema giuridico nostrano⁷, consentendo – in questa sede – di dare per acquisite alcune premesse del discorso che (di seguito) dovrà essere sviluppato.

Ciò è a dirsi, anzitutto, della nozione stessa – e originale, cioè secondo il modello inglese⁸ – di *trust*, quale «istituto peculiare creato dai tribunali di *Equity* dei paesi di *Common Law*», così come espressamente si legge nel preambolo della Convenzione dell'Aja del 1985⁹.

Analogamente, si può considerare acquisito¹⁰ che il modello di *trust* al quale fa riferimento la *Convenzione dell'Aja* non coincide completamente con quello della tradizione inglese, dal quale ultimo si discosta – o, almeno, può significativamente discostarsi – sotto svariati profili¹¹, tanto da averne legittimato la sua qualificazione, secondo una terminologia ormai

comm., 1993; M. LUPOLI, *Effects of the Hague Convention in a Civil Law Country - Effetti della Convenzione dell'Aja in un Paese civilista*, in *Vita not.*, 1998, 19 ss.

⁵ Il riferimento è, in particolare, al settore notarile, dal cui ambito provengono, al di fuori dell'ambiente accademico, gli studi tematici più frequenti sul *trust*. Per il particolare rilievo della prassi notarile in materia v., ad es., L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 2 ss.

⁶ Da segnalare, ora, che per effetto della l. n. 112 del 22 giugno 2016, intesa a dettare «disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (correntemente nota come Legge sul “dopo di noi”), l'ammissibilità del *trust* (sia pure nei limiti indicati dal provvedimento legislativo richiamato) è espressamente considerata anche sul piano del diritto positivo interno (e al di fuori di ogni problema di “internazionalità” del rapporto), pur senza che sia in esso presente una nozione definita di *trust* (del quale, in realtà, l'art. 6 della predetta legge richiede alcuni elementi contenutistici al solo fine di garantire l'esenzione dall'imposizione successoria e di donazione).

⁷ Significativa, al riguardo, è stata l'azione promozionale svolta da organismi associativi mirati; e tra questi, in particolare, quella dell'associazione “Il *trust* in Italia”, operante dal 1999, la quale conta, ad oggi, oltre 40 sedi locali e più di 500 iscritti in ambito nazionale.

⁸ Per tutti v., G. C. CHESHIRE, *Il concetto del “trust” secondo la common law inglese*, rist. anastatica dell'ed. orig. del 1933 (tr. it. C. Grassetti), con introduzione di D. Corapi, Torino, 1998; nella dottrina interna v. il classico lavoro di R. FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1933; e, successivamente, il contributo di M. LUPOLI, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971.

⁹ Ampia informazione, al riguardo, nella *Parte prima* del lavoro di S. BARTOLI, *Il trust*, cit., *passim*.

¹⁰ V., però, G. BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, 408 ss.

¹¹ In proposito v., anche per ulteriori riferimenti, A. C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 106 ss. e 143 s.; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 508 ss.; G. PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 *ter* e *trust italiano*, cit., 171.

divenuta corrente, in termini di trust c.d. *amorfo*¹², in quanto inclusivo di elementi tipici anche di altre tradizioni giuridiche.

Nondimeno, come pure è stato segnalato¹³, è proprio a questa figura di *trust* (*amorfo*) – nonostante la sua richiamata divergenza dal modello originale – che il giurista italiano deve guardare con particolare attenzione, essendo essa soltanto entrata a far parte, a seguito della ratifica della *Convenzione dell'Aja*, nel sistema del diritto positivo.

2. - *Trust* interno e figure affini.

Qualche considerazione più specifica, per contro, deve essere spesa con riguardo al primo dei due istituti che figurano nel titolo del presente saggio: e cioè, appunto, il *trust* c.d. interno¹⁴.

In proposito, è stata delineata una distinzione¹⁵ – che sembra qui utile richiamare – tra *trust* interno propriamente detto e *trust* c.d. “di diritto interno”.

Quest’ultima espressione, in particolare, dovrebbe individuare operazioni – da taluno ritenute senz’altro ammissibili – nelle quali *effetti segregativi* assimilabili a quelli derivanti da un *trust* troverebbero fondamento non già nella disciplina della *Convenzione dell'Aja*, ma nelle norme di diritto sostanziale interne al nostro ordinamento¹⁶; e in un contesto di tal genere si è anche ipotizzata la configurabilità di un contratto c.d. di *affidamento fiduciario*¹⁷, inteso come vera alternativa civilistica, di diritto interno, al

¹² Per tutti v. M. LUPOI, “*The shapeless trust*”. *Il trust amorfo*, in *Vita not.*, 1995, 51 ss.

¹³ Cfr. A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 143.

¹⁴ In argomento v., tra i lavori più recenti: G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 167 ss.; M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 113 ss.; V. GRECO, *Trust interno tra teoria e diritto vivente*, in *Studium iuris*, 2015, 659 ss. e 804 ss.; L. GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Not.*, 2011, 280 ss.; G. F. CONDÒ, *I trust interni e gli interessi della collettività: le funzioni sociali del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, 478 ss.; S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, Torino, 2008; D. MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l’art. 2645 ter c.c.*, in *AA.VV., Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata. Quaderni della Fondazione Nazionale per il Notariato*, 2007, 18 ss.

¹⁵ Per la quale v., per tutti, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, 2^a, Padova, 2011, 26 ss.

¹⁶ Dunque, *trusts* disciplinati dalla legge italiana, mentre il *trust* interno propriamente detto indica un *trust* costituito da soggetti italiani e che vincola beni in Italia, sebbene regolato da legge straniera (scelta come applicabile).

¹⁷ La costruzione della figura si deve, soprattutto, a M. LUPOI, del quale v., in proposito, *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, 585 ss. (e v. pure O.

trust: contratto talora disciplinato, in altri ordinamenti, sul piano del diritto positivo, come è a dirsi nella Repubblica di S. Marino, che vi ha dedicato la legge n. 43 del 2010¹⁸; ma che un'autorevole dottrina interna considera in qualche modo presente anche in dati di diritto positivo del nostro sistema, avuto particolarmente riguardo a quanto dettato dall'art. 7 della l. n. 3 del 2012, in tema di sovraindebitamento¹⁹.

Si tratterebbe, in particolare di quel rapporto negoziale in forza del quale – secondo chi, specialmente, se ne è fatto promotore – un soggetto (c.d. affidante) conviene con altro soggetto (c.d. affidatario) l'individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più beneficiari in forza di un *programma* la cui attuazione è rimessa all'affidatario (il quale ultimo dovrebbe però operare non come soggetto interposto o mandatario del primo, ma come soggetto *indipendente*, pur se *vincolato al programma*, e cioè alle attività da compiere sui beni individuati, i quali dovranno considerarsi alla stregua di un *patrimonio segregato*, proprio come nel *trust*).

Diversamente, il *trust* interno propriamente detto fa leva sulla nozione di *trust* fornita dall'art. 2 della *Convenzione dell'Aja*²⁰, ma si caratterizza per la mancanza – tranne, fondamentalmente, che per il profilo della legge straniera (scelta come) applicabile – di effettivi elementi di internazionalità: si tratta, in breve, di un rapporto giuridico i cui elementi oggettivi e soggettivi sono *tutti* sostanzialmente connessi al territorio italiano, ma per il quale

MOSCIETTI, *La trascrizione dei contratti di affidamento fiduciario*, nella stessa *Rivista*, 601 ss.). Più di recente v., E. CORALLO, *Il contratto di affidamento fiduciario nel codice civile*, *ivi*, 2013, 501 ss.; M. R. MAZZONE, *La funzionalità del contratto di affidamento fiduciario*, *ibidem*, 2016, 351 ss.

¹⁸ In argomento v. V. PIERFELICI, *I rapporti fiduciari in San Marino nella pratica notarile e giudiziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 537 ss; EAD., *La Corte per il trust a San Marino*, *ivi*, 2016, 5 ss.

¹⁹ È quanto ritiene M. LUPOLI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, cit., 587.

Il richiamo a “*contratti di affidamento fiduciario*” (pur senza la previsione di una disciplina specifica di riferimento) è ora testuale, peraltro, nell'art. 6 della l. n. 112 del 22 giugno 2016.

²⁰ Che qui di seguito, per comodità del lettore, si trascrive (in traduzione italiana): «ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il *trust* presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*; b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*; c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*».

si indica, ai fini della regolamentazione, una legge straniera applicabile che lo qualifica come *trust*.

3. - *Trust e destinazione patrimoniale.*

È proprio a quest'ultima figura, dunque, che occorre dedicare specifica attenzione, confrontando l'istituto considerato con il regime di diritto positivo interno riferibile ai cc.dd. atti di destinazione²¹.

In termini generali, per vero, questi ultimi costituiscono una categoria (certamente assai ampia) oggetto di riflessione giuridica, nel panorama domestico²², già molto prima della introduzione – ormai circa dieci anni or sono – dell'art. 2645-ter c.c. (il quale ha espressamente consentito, al fine di rendere il vincolo di destinazione *opponibile* a terzi, la trascrizione di atti con cui beni immobili o mobili registrati vengono destinati, per un periodo anche significativamente lungo, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, espressamente vincolando i beni conferiti e i loro frutti esclusivamente al fine di destinazione e, soprattutto, sottraendoli ad azioni esecutive che non siano riferite a debiti contratti per quello scopo)²³.

²¹ Per la costruzione dogmatica della categoria dell'atto di destinazione v. A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, Erlangen, 1884, § 59, 222. Nella dottrina italiana v. F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*. I. *Dottrine generali. Parte I, Il diritto - I soggetti - Le cose*, Roma, 1921, 865 ss.; A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1959, 19 ss.

²² Sulla problematica dei *negozi di destinazione*, anteriormente all'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. v., ad es: R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale, profili normativi e autonomia privata*, 2004, 23 ss.; MIR, BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996; U. LA PORTA, *Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994.

²³ Questo il testo del cit. art. 2645-ter c.c.: «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. – Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma 1, c.c., solo per debiti contratti per tale scopo».

Sul tema ci permettiamo di rinviare a F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 362 ss, e ivi (nt. 2) bibliografia (cui adde: R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in P. RESCIGNO-E. GABRIELLI (a cura di), *Trattato dei contratti*, vol XIX, Torino, 2014; G. D'AMICO, *La proprietà destinata*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 525 ss.; S. LEUZZI, *Riflessioni sull'art. 2645 ter c.c. nel quadro dei limiti interposti dalla*

Nonostante l'antica datazione della categoria considerata, non si può negare, peraltro, che proprio l'art. 2645-ter abbia assunto, ormai, la funzione di norma cardinale sul tema della c.d. destinazione patrimoniale²⁴, ancorché non sia ancora del tutto pacifico se la disciplina in esso dettata sia da considerare soltanto come riferibile agli *effetti* destinatori²⁵ o, come si usa dire, nei termini di una norma sulla *fattispecie*²⁶ (o in ambedue le prospettive²⁷).

Ciò che – ad ogni modo – può ritenersi certo è che si tratta di disposizione sicuramente destinata ad interagire con la materia dei *trusts*. Ed infatti, tra le tante (e forse troppe) questioni introdotte dall'art. 2645-ter c.c.²⁸, una – centrale – attiene proprio ai riflessi che essa sarebbe capace di esplicitare sul fenomeno del *trust*, non essendo mancata, tra l'altro, qualche soluzione

giurisprudenza, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 7 ss. (a proposito del quale ci corre l'obbligo di segnalare che il saggio, pur attingendo a piene mani (e in molti casi persino testualmente: v., ad es., 10, o nota 12) al nostro contributo segnalato in apertura della presente nota, non lo cita mai, neppure una volta); A. GENTILI, *Gli atti di destinazione "non" derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, 224 ss.; G. D'AMICO, *L'atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, 91 ss.; L. BALLERINI, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929 bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, 272 ss.; F. GALLUZZO, *Gli atti di disposizione e amministrazione di beni destinati*, in *Contr. e impr.*, 2016, 205 ss.; R. CALVO, *Fiducia, situazioni gestorie e opponibilità. Contributo allo studio della proprietà destinata*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, 43 ss.).

²⁴ Tema che, ovviamente, si interseca ampiamente con quello del *trust*. Proprio assai di recente, al riguardo, si è anzi lamentata l'assenza di «un'adeguata riflessione su come e quanto abbia inciso sulla *verzata quaestio* della riconoscibilità del *trust* interno l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'art. 2645 ter c.c., che ha dettato per la prima volta una disciplina generale – lacunosa ma comunque significativa – del vincolo reale di destinazione, dei suoi presupposti ed effetti, e del suo regime pubblicitario» (G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, cit., 169).

²⁵ In tal senso, ad es.: P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, 626 ss.; F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009, 24 ss. Ritiene che «la norma non intenda creare un nuovo tipo negoziale, ma un nuovo tipo di effetto negoziale» anche U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010, 55 e 69 ss.

In giurisprudenza v., esplicitamente, Trib. Trieste, 7 aprile 2006, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 524.

²⁶ Soluzione che tende a prevalere. Cfr., *ex multis*: S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, 160; G. GIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Studi in onore di Mazzarolli*, I, Padova, 2007, 83; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, 203; M. LUPOLI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust, in Trusts e attività fiduciarie*, 2006, 169 ss. (da qui le successive citazioni) e in *Riv. not.*, 2006, 467. Nella giurisprudenza recente v., ad es., Cass., 24 febbraio 2015, n. 3735, in www.iusexplorer.it/Dejure.

²⁷ In tal senso, ad es., M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010, 155 ss.

²⁸ Rinviando, al riguardo, al nostro *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, cit., 364 ss.

dottrinale incline a riconoscerci persino una previsione sostanzialmente introduttiva di un equivalente interno del tradizionale istituto di matrice anglosassone ²⁹.

Naturalmente, se così fosse ³⁰ la questione dei rapporti tra *trust* interno propriamente detto e atto di destinazione finirebbe per ridursi a quella dell'assoggettabilità di quest'ultimo ad una legge straniera ³¹.

Vero è, tuttavia, che – come è stato da più parti segnalato (specialmente) in dottrina ³² – gli elementi di differenziazione tra l'atto di destinazione *ex art.* 2645-ter c.c. ed il modello del *trust* (ancorché amorfo) sono numerosi e significativi.

Senza che sia necessario indugiare, qui, su aspetti ormai ripetutamente evidenziati dalla letteratura in argomento, sarà sufficiente rilevare, infatti, che significative diversità – di forma ³³, di struttura, di contenuto ³⁴, di effetti (specialmente relativi alla separazione patrimoniale) ³⁵, nonché, più radicalmente, di connotazione fiduciaria (massimamente presente solo nel *trust*) ³⁶, a

²⁹ V., ad es.: G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 203 ss.; ID., *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, cit., 180; L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 73 ss.

³⁰ Come, ad es., ritiene L. GATT, *op. ult. cit.*, 237; e v. pure, della stessa A., *Il trust italiano* (contributo che è possibile leggere direttamente *on line* all'indirizzo www.deltaservizimeeting.it/assets/gatt.pdf), 17.

³¹ Assoggettabilità che viene senz'altro esclusa da L. GATT, *Il trust italiano*, cit., 24 ss. (e v. pure EAD., *Il trust c.d. interno*, cit., 289 ss.), ma che è ammessa, in linea di principio, dall'orientamento dominante.

³² *Ex multis* v.: G. PERONI, *La norma di cui all'art. 2645 ter: nuovi spunti di riflessione in tema di trust*, in *Dir. comm. int.*, 2006, 587 ss.; M. LUPOLI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c.*, cit., 169 ss.; D. MURITANO, *L'art. 2645 ter e il trust interno: linee evolutive*, in MIR. BIANCA-A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea. Quaderni della Fondazione Nazionale per il Notariato*, 2013, 101 ss.; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 144 ss.; V. GRECO, *Trust interno tra teoria e diritto vivente*, cit., 806 ss.; D. ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, cit., 77 ss.

³³ L'art. 2645-ter c.c. richiede – seppure soltanto (almeno secondo talune vedute) *ad transcriptionem* – la forma dell'atto pubblico, che non è invece necessaria, in linea di principio, per il *trust* (per tutti v. M. LUPOLI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario (con formulario)*, Milano, 2010, 20). Peraltro, l'art. 3 Conv. Aja limita la sua applicazione ai *trusts* "comprovati per iscritto". In proposito v. anche A.C. DI LANDRO, *Trusts*, cit., 146.

³⁴ Per tutti v., anche per i necessari riferimenti, D. ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, cit., 77.

³⁵ V. S. LEUZZI, *Riflessioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., 18; nonché, anche per riferimenti, V. GRECO, *Trust interno*, cit., 806 ss.

³⁶ Lo segnala, con particolare decisione, M. LUPOLI, *Gli atti di destinazione*, cit., 170 ss. In proposito v. anche S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., 314 ss. (e *ivi* ulteriori richiami); D. ZANCHI, *op. loc. ult. cit.*

tacere d'altre più specifiche divergenze ³⁷ – rendono sostanzialmente infondata l'ipotesi di una possibile sovrapposizione (totale) dei due istituti ³⁸.

Il problema dei rapporti fra *trust* e atto di destinazione ³⁹ non può dunque ridursi a quello che risulterebbe sollecitato dalla sostanziale assimilazione dell'atto di destinazione con il modello tipologico del *trust*, sebbene ciò non significhi – come a breve si avrà modo di chiarire – che il primo non reagisca sul secondo, avuto particolarmente riguardo al fenomeno del c.d. *trust* interno.

4. - Sull'ammissibilità del c.d. *trust* interno.

Prima di procedere nella direzione indicata occorre anche ricordare, tuttavia, che sulla stessa ammissibilità, in sé, di un *trust* interno sono state autorevolmente espresse ampie e motivate riserve ⁴⁰.

In proposito, infatti, mentre, per un verso, sono stati segnalati diversi limiti inderogabili del sistema positivo interno – da quello del numero chiuso dei diritti reali a quello della tipicità delle ipotesi di separazione

³⁷ Ad es., quanto alla *durata* del vincolo destinatorio, dato che il limite indicato nell'art. 2645-ter c.c. non trova esatta corrispondenza nell'esperienza straniera dei *trusts*, talora ammessi anche senza limite di durata (per tutti v. D. MURITANO, *L'art. 2645 ter c.c. e il trust*, cit., 107, al quale pure si rinvia (108 ss.) per la segnalazione di altri possibili aspetti differenziali).

³⁸ Non è inutile segnalare che la recente l. n. 112 del 2016 considera distintamente (art. 6) gli atti istitutivi di *trust* e quelli che determinano vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., pur accomunandoli, poi, in una disciplina (di agevolazione fiscale) sostanzialmente uniforme quando essi presentino determinate caratteristiche.

³⁹ Sul quale v., in generale, G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. impr. EU*, 2007, 381 ss.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, *passim*; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale* cit., 126 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2008, 993 ss.; A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 721 ss.; M. LUPOI, *Gli atti di destinazione*, cit., 169 ss. In giurisprudenza, ha ritenuto senz'altro che non sia «possibile riqualificare il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c. come *trust* (istituto che offre ai beneficiari vantaggi e garanzie maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 2645-ter c.c.) in ragione delle molteplici differenze tra i due istituti» Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, in *Guida dir.*, 2012, 49-50, ins., 15 (analogamente lo stesso Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, www.iusexplorer.it/Dejure, secondo il quale «il negozio destinatorio ex art. 2645-ter c.c. differisce per molteplici aspetti dall'istituto del *trust* alla cui fattispecie non può essere ricondotto in alcun modo»).

⁴⁰ Il dibattito sull'ammissibilità del *trust* interno è analiticamente illustrato, con specifica considerazione degli argomenti tecnici rilevanti, da S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 603 ss. (e v. pure A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 112 ss., alla quale rinviamo il paziente lettore anche per i necessari riferimenti bibliografici, soprattutto ai contributi sul tema di M. Lupoi, C. Castronovo e F. Gazzoni). Per una trattazione essenziale del profilo v. V. GRECO, *Trust interno*, cit., 660 ss.

patrimoniale e altri ancora ⁴¹ – che non darebbero spazio all’assetto di interessi perseguito da un *trust* interno, per altro verso, ancora più radicalmente, si è affermato che la stessa configurabilità astratta del fenomeno sarebbe da revocare in dubbio rispetto alla *Convenzione dell’Aja* del 1985, dal momento che quest’ultima presupporrebbe una situazione di “internazionalità” del rapporto del tutto assente nel caso considerato ⁴².

È altrettanto noto, tuttavia, che anche la contraria soluzione è stata autorevolmente sostenuta, presentandosi, per vero, come maggioritaria e prevalente ⁴³.

In quest’ultima dimensione, proprio assai di recente, non si è, anzi, mancato di richiamare – muovendo dalla considerazione dei precedenti giurisprudenziali – il dovere professionale degli operatori e studiosi del diritto di “conoscere la giurisprudenza”, dando per accertato che piuttosto che di orientamenti maggioritari a favore del *trust* interno si dovrebbe parlare «di unanimità in tutta l’Italia, a parte il Tribunale di Belluno» ⁴⁴.

Se, peraltro, quest’ultima affermazione appare probabilmente eccessiva – non mancando altra, seppur rara, giurisprudenza di merito contraria ⁴⁵ – è

⁴¹ Per i necessari dettagli v., per tutti, S. BARTOLI, *op. loc. ult. cit.* e A.C. Di LANDRO, *op. loc. ult. cit.*

⁴² È questo, invero, avuto specialmente riguardo al modello del c.d. *trust* amorfo (con il quale, come più sopra precisato, il giurista italiano deve necessariamente confrontarsi), il principale ostacolo sollevato, sul piano operativo, rispetto all’ammissibilità di un *trust* interno.

⁴³ Il dato della *prevalenza* dell’opinione favorevole è abbastanza pacifico. Per una rassegna bibliografica analitica v., comunque, S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 610 ss.

Contesta radicalmente – ancora di recente – l’ammissibilità del *trust* interno G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell’intreccio dei rapporti familiari*, in R. Calvo-A. Ciatti (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, cit., 147 ss., il quale, peraltro, apertamente riconosce nella posizione espressa un orientamento del tutto minoritario (cfr. G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c.*, Torino, 2015, § 26).

⁴⁴ Così, testualmente, M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, cit., 115. Il riferimento al giudicante veneto è a Trib. Belluno, (decr.) 25 settembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 637.

⁴⁵ Oltre a Trib. Udine, 28 febbraio 2015 (che si legge per esteso in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 375 ss.) – la quale, peraltro, costituisce la pronuncia che ha occasionato lo scritto di M. Lupoi da cui è tratta la citazione richiamata nella nota che precede – v.: Trib. S. Maria Capua Vetere, (decr.) 14 luglio 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, 251 ss.; Trib. Napoli, 1 ottobre 2003, *ivi*, 2004, 74 ss.; App. Napoli (decr.) 27 maggio 2004, *ibidem*, 2004, 570 ss.; Trib. Velletri, 29 giugno 2005, in www.trusts.it/download.php?id_doc=1227 (che, quanto meno, esclude l’ammissibilità di un *trust* interno ai sensi della *Convenzione dell’Aja* del 1985); Giud. tavolare Cortina d’Ampezzo, (decr.) 22 marzo 2006, inedito (ma segnalato da A. PICCIOTTO, *La giurisprudenza italiana sui trust interni*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, 15, nt. 27); Trib. Belluno, 12 febbraio 2014, in www.iusexplorer.it/Dejure; Trib. Monza, 13 ottobre 2015, in www.iusexplorer.it/Dejure; Trib. Monza, 13 maggio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 58 ss.

però certo che il diritto vivente sembra ormai decisamente orientato verso l'ammissibilità, in linea di principio, di un *trust* interno, registrandosi in tal senso anche conformi indirizzi della prassi amministrativa ⁴⁶ e (forse) un'implicita considerazione positiva anche in qualche disposizione normativa di carattere fiscale ⁴⁷.

Naturalmente, è anche chiaro che l'esistenza di orientamenti e prassi favorevoli costituisce argomento assai rilevante ma, in definitiva, non decisivo, perché altro è il "dovere di conoscere" simili indirizzi, altro, per contro, quello di doversi ad essi uniformare; piuttosto, occorrerebbe evidenziare che tanto la tesi favorevole quanto quella contraria muovono da argomenti assai seri e rilevanti, che meriterebbero, certamente, uno specifico apprezzamento che non è possibile svolgere in questa sede ⁴⁸.

Non è inutile aggiungere, d'altra parte, che – almeno rispetto alle finalità del presente lavoro – una valutazione di tal genere può apparire persino superflua, obiettivo dell'analisi essendo, più che quello di una *preliminare* verifica di ammissibilità del *trust* interno, quello dei riflessi che su tale istituto – una volta ritenuto ammissibile in linea di principio – possa eventualmente esplicitare la disciplina positiva della destinazione patrimoniale ⁴⁹.

Per questa ragione, si può anche prescindere interamente, in questa sede, dalla questione dell'ammissibilità astratta del *trust* interno, assumendo, invece, come dato di partenza quello della sua riconosciuta operatività, in linea di principio, nel *diritto vivente*; ciò implica soltanto, però, che si intende qui assumere come *ipotesi* rientrante nella *Convenzione dell'Aja* – in quanto (*in thesi*) ritenuta operante anche al di fuori delle tipica situazione di conflitto delle norme di diritto internazionale privato – anche quella di un *trust* interno regolato da legge straniera (scelta come diritto applicabile), senza alcuna valutazione pregiudiziale in ordine ad eventuali *limiti* di

⁴⁶ Riferimenti in M. LUPOI, *Il dovere professionale*, cit., 114.

⁴⁷ Il riferimento è all'art. 1, commi da 74 a 76, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (v., infatti, M. LUPOI, *Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, 5 ss.; *contra* v. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., 287, nt. 8)

⁴⁸ Si rinvia, pertanto, alle trattazioni specifiche sul tema. A titolo esemplificativo v. A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 112 ss.; G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari*, cit., 147 ss.

⁴⁹ D'altra parte, se si movesse dalla constatazione della inammissibilità, proprio in linea di principio, del *trust* interno, l'analisi potrebbe anche chiudersi qui, venendo meno uno dei due termini del confronto (il c.d. *trust* interno).

compatibilità del fenomeno considerato con assetti imposti dal diritto interno: limiti il cui apprezzamento, appunto, costituisce oggetto della rimanente riflessione da svolgere.

5. - Affinità strutturali e differenze funzionali tra *trust* interno e atto di destinazione.

La considerazione della prospettiva appena enunciata – una volta esclusa la possibilità di sovrapporre per intero, sul piano concettuale, la figura del *trust* interno con quella dell'atto di destinazione *ex* art. 2645-ter – può prendere utilmente le mosse da quella assai autorevole lettura del fenomeno considerato nella disposizione testé richiamata che, dopo averne evidenziato significativi elementi di affinità⁵⁰ con la dichiarazione di *trust*, conclude però – valorizzando la diversa rilevanza dell'elemento fiduciario nel tradizionale istituto anglosassone⁵¹ – nel senso che «l'atto di destinazione è un frammento di *trust*», perché «tutto ciò che è nell'atto di destinazione è anche nel *trust*, ma i *trust* si presentano con una completezza di regolamentazione e una collocazione nell'area della fiducia che l'atto di destinazione non presenta»⁵².

Proprio ragionando in questa prospettiva – e muovendosi lungo il profilo funzionale dei due istituti – è stata quindi evidenziata una sostanziale *inidoneità* dell'art. 2645-ter c.c. ad incidere significativamente sul fenomeno dei *trusts* interni, assegnando alla novella legislativa, piuttosto, la capacità di confermare il cammino intrapreso dall'ordinamento «verso la specializzazione dei patrimoni»⁵³, fermo restando, però, che «l'art. 2645-ter ha [...] scarsi effetti sulla operatività dei *trust* interni», valendo a rafforzare la prassi dominante e a consentire di rilevare che «il vincolo di beni per una finalità meritevole di tutela è ora ammesso in via generale dal

⁵⁰ È stato anche rilevato, per vero, che l'art. 2645-ter c.c. «tradisce [...] un'impostazione laconica, lasciando opachi i profili concernenti la struttura dell'"atto di destinazione" e la natura delle situazioni giuridiche che ne scaturiscono» (S. LEUZZI, *Riflessioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., 18).

⁵¹ M. LUPOI, *Gli atti di destinazione*, cit., 171 ss.

⁵² Virgolettato di M. LUPOI, *Gli atti di destinazione*, cit., 172 (ma v., per una prospettiva sostanzialmente opposta, che considera figura più ampia l'atto di destinazione, L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 237; EAD, *Il trust italiano*, cit., 17)

⁵³ M. LUPOI, *Gli atti*, cit., 173.

codice civile e la trascrizione di tale vincolo costituisce lo specifico oggetto della nuova norma»⁵⁴.

6. - Il problema della meritevolezza di tutela degli interessi perseguibili.

E tuttavia, (mettendo da parte altri profili, pure potenzialmente rilevanti) è proprio su quest'ultimo aspetto⁵⁵ che è forse il caso di spendere qualche ulteriore considerazione, perché, come subito si dirà, sembra di poter affermare che – almeno da questo punto di vista – l'art. 2645-ter c.c. qualcosa abbia da dire (anche) in tema di *trust* e, più segnatamente, proprio in ordine all'assetto degli interessi perseguibili attraverso un *trust* interno⁵⁶.

In proposito, è stato da più parti segnalato, per vero, che il giudizio di meritevolezza assume rilevanza tanto nel *trust* interno quanto nella figura dell'atto di destinazione⁵⁷, lasciando tuttavia intendere che il parametro della predetta valutazione possa essere sostanzialmente *omologato* nelle due ipotesi, a loro volta da modellare⁵⁸ sul calco offerto dall'art. 1322 c.c.⁵⁹, il quale – secondo una (discutibile, ma comunque assai) diffusa lettura⁶⁰ – si accontenterebbe di una verifica di semplice non illiceità⁶¹.

⁵⁴ M. LUPOI, *op. loc. ult. cit.* In questa direzione v. anche L.F. RISSO-M.S. RISSO, *Una lettura dell'art. 2645 ter c.c. Luci ed ombre*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, 27.

⁵⁵ Che, attraverso il riferimento agli interessi *meritevoli* di tutela perseguiti dalla destinazione, chiama in causa il profilo *funzionale* degli istituti considerati.

⁵⁶ Per una recente analisi dell'incidenza esplicita dall'art. 2645-ter c.c. in tema di *trust* v. (senza che il richiamo implichi, evidentemente, adesione alle singole soluzioni proposte) G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, cit., 200 ss.

⁵⁷ Pertutti v. G. PETRELLI, *La trascrizione dell'atto di destinazione*, cit., 180 ss., e *ivi*, nt. 52, richiami. Una diversa valutazione esprime G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari*, cit., *passim*, il quale opina che la meritevolezza di cui all'art. 2645-ter c.c. sia da esprimere «non già sulla funzione negoziale, descritta dalla norma, ma sugli obiettivi perseguiti in concreto da chi quel vincolo vuole creare», e, dunque, avuto riguardo ai motivi dell'atto di destinazione; mentre con riferimento ad un *trust* interno osserva che, una volta che si ritenga di ammetterne, in linea di principio, l'ingresso nel sistema (ciò che l'A. respinge), risulterebbe allora contraddittorio sottoporre l'atto ad un controllo (funzionale) di meritevolezza, perché si tratterebbe di valutazione già fatta, a monte, dal legislatore, «il quale avrebbe così ritenuto di conformarsi ai modelli di *trust* previsti dai vari ordinamenti che tale figura conoscono, in quanto richiamati dal capriccio dei costituenti nei rispettivi atti costitutivi».

L'impostazione non considera adeguatamente, a nostro avviso, il profilo funzionale concreto del singolo atto, il quale non può che tenere conto, invece, delle finalità *specificamente* perseguite nel singolo caso.

⁵⁸ Cfr. L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 174.

⁵⁹ Che la più recente dottrina (superando un tradizionale, opposto, orientamento) riferisce anche a contratti *tipici*; cfr., *ex multis*, nelle trattazioni istituzionali: P. PERLINGIERI-A. FEDERICO,

Senonché – anche a prescindere dalla effettiva ammissibilità di una completa sovrapposizione del “meritevole” con il “lecito” già nell’art. 1322 c.c.⁶² – deve attentamente verificarsi quale sia la portata di quel richiamo, pur effettivamente presente, nell’art. 2645-ter c.c.⁶³; all’esito di tale verifica, poi, intuitive necessità di collocazione sistematica del *trust* interno imporranno una valutazione del profilo considerato anche rispetto a tale ultima figura, proprio in ragione della richiamata valenza dell’atto di destinazione ad esprimere, comunque, un “frammento” del *trust* interno e, dunque, del rilievo che «ciò che è nell’atto di destinazione è anche nel *trust*».

Si rende allora necessario, a questo punto, rivolgere l’attenzione sul se-

Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, 416; C. M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, Milano, 1987, 450; F. CARINGELLA-G. DE MARZO, *Manuale di diritto civile. III. Il contratto*, Milano, 2007, 26.

⁶⁰ Cfr., soprattutto: A. GUARNERI, *Meritevolezza dell’interesse*, in *Dig. civ.*, XI, Torino, 1994, 327 ss.; Id., *Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 799 ss.; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1996, 406; Id., *Meritevolezza dell’interesse ed utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, 87 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in G. IUDICA-P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, 424 ss.

⁶¹ Non mancano, naturalmente, altre e differenti prospettazioni (che qui non è possibile, però, prendere in specifica considerazione): da quella che riporta la meritevolezza alla verifica dell’esistenza di un intento di giuridicità del rapporto (cfr. F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 66 ss.); a quella che vi riscontra il rinvio all’utilità sociale della relazione negoziale (M. Nuzzo, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, 92); o, almeno, l’assenza di futilità del rapporto (A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, 3ª, Torino, 2009, 209 ss.). Altra soluzione, poi, collocandosi sopra un piano diverso, considera la meritevolezza come espressiva di una conformità degli interessi ai principi di rango costituzionale e comunitario (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, 3ª, Napoli, 2006, 346 ss.; F. BOCCHINI-E. QUADRI, *Diritto privato*, 4ª, Torino, 2011, 741).

⁶² La cui tradizionale lettura ne svuota sensibilmente il significato precettivo, anche ove il riferimento si intenda limitato ai soli contratti atipici (per i quali pure, infatti, il requisito della liceità è già dettato dal comb. disp. artt. 1323 e 1343 c.c.). L’assenza di contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (*i.e.*: la liceità dell’atto), invero, è già prescritta da altre disposizioni codicistiche, per cui la lettura del cpv. art. 1322 c.c. in termini di *equivalenza* tra meritevolezza e liceità implica, manifestamente, una lettura sostanzialmente abrogante della disposizione appena considerata (o, più precisamente, della riserva – «*purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico*» – con cui essa si chiude).

⁶³ Hanno senz’altro ritenuto che la meritevolezza di cui è menzione nell’art. 2645-ter c.c. si debba fare coincidere con la semplice liceità, tra gli altri: A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 ter del codice civile*, Milano, 2007, 7; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi*, *ivi*, 74 ss.; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione*, *ibidem*, 171 ss.; F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, *cit.*, 33 e 36 ss.; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 49 ss., spec. 66 ss.; G. RISPOLI, *Riflessioni in tema di meritevolezza degli atti di destinazione*, in *Corr. merito*, 2011, 808 ss.

condo istituto (l'atto di destinazione) considerato nel confronto oggetto del presente contributo.

Mettendo da parte, in questa sede, altri possibili profili problematici sollecitati dalla lettura dell'art. 2645-ter c.c.⁶⁴, interessa qui riflettere, in particolare, sulla necessità – richiesta dalla norma – che la destinazione patrimoniale sia sorretta dal perseguimento di «interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.», così come testualmente recato dalla disposizione in esame.

In proposito, è noto che la genesi dell'art. 2645-ter c.c. – quale ricostruibile dai lavori parlamentari relativi ai ddl che ne hanno costituito l'antecedente⁶⁵ – affonda le sue radici in progetti normativi diretti a realizzare interessi *circoscritti*, fundamentalmente riferiti a persone disabili (o, in aggiunta, anche a discendenti privi di adeguati mezzi di sostentamento)⁶⁶. Non è ben chiaro, peraltro, in forza di quali esigenze si sia poi avvertita la necessità – nella progressiva stratificazione “normativa” che ha condotto all'approvazione del testo confluito all'interno del codice civile⁶⁷ – di tran-

⁶⁴ Ai quali avevamo rivolto qualche cenno (pur se il lavoro era essenzialmente incentrato sul profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti) nel nostro *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, cit., *passim*. Per una prima stima di taluni problemi applicativi dell'art. 2645-ter c.c. v., assai di recente, G. D'AMICO, *L'atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, cit., 91 ss.

⁶⁵ Sia consentito, sul punto, rinviare a F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 366 ss.

⁶⁶ Il riferimento è all'art. 1 del d.d.l. n. 3972 del 2003, presentato alla Camera, il quale contemplava la possibilità di istituire un vincolo di destinazione finalizzato, alternativamente: «a favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap»; ovvero, «a favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti»; e al successivo d.d.l. 10 novembre 2004, n. 5414, anch'esso presentato alla Camera, il quale limitava la possibilità di costituire il vincolo di destinazione alle finalità di «favorire l'autosufficienza economica di persona con grave disabilità», oppure di «favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento». Nessuno dei due progetti di legge, com'è noto, è approdato al rango legislativo, ma non appare dubitabile che ad essi – dapprima nel ddl 5736, e poi nella l. 23 febbraio 2006, n. 51 – si è certamente attinto per la formulazione dell'art. 2645-ter c.c., seppure con una divergenza particolarmente significativa, tradottasi nel passaggio da un sistema di *finalità previamente tipizzate* e circoscritte dal legislatore (autosufficienza economica dei disabili; sostegno economico dei discendenti, o di taluni di essi) ad un modello di operazione economica diretta a *finalità interamente affidate all'intervento dell'autonomia privata*, seppure (almeno formalmente) con il limite della meritevolezza.

⁶⁷ Il più immediato precedente dell'art. 2645-ter c.c. è costituito dall'art. 1, comma 8 (poi divenuto, nel testo predisposto in Commissione, art. 27), del d.d.l. di iniziativa governativa recante il “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (discusso nel corso della XIV Legislatura come progetto di legge AC-5736 presso la Camera dei Deputati, e

sitare da un modello (che risultava senz'altro sistematicamente plausibile) di tipizzazione legislativa del vincolo di destinazione – pur se dotato di una certa elasticità, ma adeguatamente circoscritto (sia funzionalmente che nelle concrete modalità operative) – ad uno di tendenziale libertà dell'atto⁶⁸. Altrettanto criptiche, d'altra parte, sono rimaste le ragioni che hanno suggerito di individuare una sorta di “catalogo” delle qualificazioni soggettive del *beneficiario*, dal momento che la concreta declinazione dell'elenco, per il modo stesso in cui è stata formulata (persone con disabilità, P.A., altri enti o persone fisiche), sembrerebbe azzerare – almeno a prima impressione – la stessa ragione fondante di una catalogazione soggettiva.

Nonostante quanto appena precisato, deve comunque constatarsi che nel testo definitivamente approvato e confluito nel sistema del codice civile la destinazione patrimoniale – con gli effetti di cui all'art. 2645-*ter* – è stata espressamente subordinata al perseguimento di (seppur generici ed indistinti) *interessi meritevoli di tutela* riferibili a soggetti, ai sensi dell'art. 1322, cpv., c.c.

Proprio quest'ultimo rinvio impone, intanto, una considerazione preliminare: ed invero – già ragionando in termini astratti – non si può non rilevare che mentre il giudizio di liceità chiama in causa una valutazione di tipo negativo, perché esprime una considerazione di *non riprovazione* da parte del sistema giuridico, quello di meritevolezza evoca, al contrario, valutazioni di segno opposto, in quanto presuppone apprezzamenti ordinali di tipo *positivo*; né, va ribadito, occorrono riflessioni particolarmente meditate per rilevare che intendendo la meritevolezza nel senso della liceità si giunge ad un risultato già interamente compreso nel comb. disp. degli artt. 1323 e 1343 c.c., svuotando così il cpv. art. 1322 c.c. di una reale portata normativa.

approvato dalla stessa nel mese di luglio 2005, ma poi non tradotto in legge per mancata approvazione al Senato), il quale conteneva solo un generico riferimento, quanto ai beneficiari, alla “persona fisica”, senza alcuna ulteriore declinazione.

⁶⁸ L'opacità della genesi del dettato normativo era stata rilevata già, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, da F. GAZZONI *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, I, 167, secondo il quale misteriosi appaiono «i motivi per i quali si è ritenuto di dover approfittare della legge n. 51 del 2006, di conversione di un decreto *omnibus*, c.d. milleproroghe, n. 273 del 30 dicembre 2005, quindi di fine legislatura, per infilarvi all'art. 39 *novies* una norma sulla trascrizione di atti di destinazione di beni immobili e di beni mobili registrati, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, con limitazione dell'azione esecutiva sui beni destinati, ai soli debiti contratti per la realizzazione degli interessi stessi, secondo quanto ora dispone il novello art. 2645-*ter* c.c.».

Il dubbio che ci si possa accontentare di una mera valutazione di *indifferenza* (è meritevole perché non è vietato, e – dunque – è lecito) appare quanto meno plausibile, dunque, già ragionando sul piano generale; ma, come si dirà, le perplessità sono destinate senz'altro ad aumentare quando si passi ad esaminare più attentamente la *portata esatta* di quello specifico giudizio di meritevolezza che è espressamente richiesto dal legislatore con riguardo a quanto dettato nell'art. 2645-ter c.c.

7. - *Segue: la giustificazione funzionale del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*

Invero – come già in altra sede ci era sembrato di dover segnalare ⁶⁹ – il vincolo di destinazione, inteso in senso rigoroso, richiede necessariamente una rilevanza *esterna* dell'effetto, perché l'intento negoziale che caratterizza il fenomeno non è (soltanto) quello di vincolare alla destinazione programmata la condotta di singoli soggetti, ma, più radicalmente, di conformare uno *statuto proprietario* (e dunque oggettivo) del bene ⁷⁰; il che impone, plausibilmente, una valutazione strettamente relazionale degli interessi perseguiti, la cui caratura deve essere confrontata con altri interessi *potenzialmente* incisi dalla programmazione negoziale ⁷¹.

⁶⁹ F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 371 ss. Aderisce interamente all'impostazione proposta, facendola propria (senza, tuttavia, citare mai il nostro contributo), S. LEUZZI, *Riflessioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., 10.

⁷⁰ Proprio in questa concessione (che viene fatta) all'autonomia privata «di “modellare” lo statuto giuridico della proprietà (di un determinato o di determinati beni)» è stata rinvenuta, in dottrina, la ragione della necessaria delimitazione – attraverso il filtro di una meritevolezza positivamente circoscritta – degli spazi operativi consentiti all'atto di destinazione (è questa l'impostazione di G. D'AMICO, *L'atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, cit., spec. 106 ss., la quale non è distante da alcuni spunti già presenti nel Ns. *Atto di destinazione*, cit., *passim*, ma spec., 372 ss. e 376, nt. 62). E in questa prospettiva, l'atto di destinazione viene inteso, sostanzialmente, alla stregua di uno strumento negoziale idoneo a dare attuazione – in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Carta fondamentale – al precetto costituzionale della funzione sociale della proprietà, attribuendo un potere di conformazione adatto a realizzare non soltanto l'interesse proprietario, ma anche quello di soggetti terzi (così, ancora, G. D'AMICO, *L'atto di destinazione*, cit., 109).

⁷¹ Nella prospettiva indicata, peraltro, una rilevanza non trascurabile deve essere probabilmente assegnata alla stessa *adeguatezza* della destinazione programmata (la quale, se manifestamente eccedente rispetto agli interessi da perseguire non potrà che dischiudere giustificate riserve sulla sua stessa ammissibilità). In proposito v. G. PERLINGIERI, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2014, 11 ss.; S. LEUZZI, *Riflessioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., 9.

Detto altrimenti, sembra necessario tenere in adeguata considerazione che la destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* implica necessariamente – affinché la funzione dell’atto (che è di *conformazione* del regime del bene o dei beni destinati) possa dirsi effettivamente realizzata – il sacrificio o la limitazione di altri interessi rilevanti; e cioè, anzitutto: l’interesse generale (e, dunque, di qualsiasi terzo) al libero godimento e alla efficace circolazione dei beni; ma anche, sotto altro profilo, quello di tutti i creditori del disponente a far valere pienamente ed egualmente la garanzia patrimoniale generica, *ex art. 2740 c.c.*

Ragionando in questa prospettiva, com’è noto, si è ormai venuta a delineare – specialmente in dottrina, ma anche, in certa misura, nella giurisprudenza di merito – l’idea che la destinazione consentita dall’art. 2645-ter c.c. debba essere convenientemente circoscritta⁷²; e così, alla soluzione (che pure è presente) che ha letto la norma come funzionale anche al perseguimento di interessi patrimoniali puramente *egoistici*⁷³ si è contrap-

⁷² Sostiene – a nostro giudizio, per quanto di seguito si dirà, infondatamente – trattarsi di un «orientamento *praeter legem*, in quanto la disposizione in esame fa espresso rinvio all’art. 1322 c.c., e quest’ultima previsione è stata costantemente interpretata nel senso di richiedere per la validità del negozio *soltanto un interesse lecito, serio ed apprezzabile*» G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, cit., 204 (corsivo originale).

⁷³ V., ad es., G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c.*, in AA. VV., *Negozi di destinazione*, cit., 137 ss.; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, *ivi*, 254, che ammette anche il perseguimento di “pulsioni egoistiche”, purché non sconfinananti in «fini edonistici, banali o fittizi».

Nella medesima direzione, espressamente, L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 182, la quale intende il riferimento alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni contenuto nell’art. 2645-ter c.c. alla stregua di una mera indicazione di rilevanza (anche) di interessi *non* patrimoniali del disponente, «in ragione della (tradizionale) maggiore difficoltà del sistema a riconoscere la rilevanza giuridica (meritevolezza) di questi rispetto agli interessi patrimoniali», assumendo che, al contrario, che ove si tratti di «interessi patrimoniali (anche meramente egoistici)», la loro «realizzazione è normalmente ammessa dal sistema senza necessità di alcuna esplicita previsione», purché si tratti di interessi seri ed apprezzabili.

Si tratta, peraltro, di una prospettiva che – anche a tacere di ogni contraria indicazione ricavabile dalla stessa Carta fondamentale, oltre che da specifiche previsioni positive (a partire dall’art. 1174 c.c.) – non trova corrispondenza in quella progressiva e crescente attenzione sistematica sempre più insistentemente rivolta proprio verso la dimensione non patrimoniale degli interessi (giuridicamente) rilevanti (attenzione che ha largamente giustificato, ormai da tempo, assai autorevoli indagini sulla c.d. “depatrimonializzazione” del sistema: valga, per tutti, il riferimento a C. DONISI, *Verso la “depatrimonializzazione” del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla “depatrimonializzazione” del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, 482 ss.; P. PERLINGIERI, *“Depatrimonializzazione” e diritto civile*, in *Id.*, *Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 175 ss.). Sotto altro profilo, poi, una siffatta lettura del dato normativo – il quale, va dato atto, ben più semplicemente avrebbe potuto esplicitare il diretto riferimento ad “interessi non patrimoniali”, piuttosto che seguire un così “tortuoso” percorso (quale quello proposto) – appare scarsamente attenta alle indicazioni che, seppure

posto un sempre più diffuso orientamento⁷⁴ inteso a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 2645-ter alla sola "autonomia della solidarietà" (piuttosto che degli interessi mercantili o affaristici)⁷⁵.

Quest'ultima soluzione – in altra sede più diffusamente considerata⁷⁶ – sembra senz'altro da privilegiare: invero, se, certamente, una finalità illecita della destinazione è sufficiente ad escluderne già astrattamente la praticabilità, un impiego genericamente *lecito* (ad es., per finalità sportive) non necessariamente sarà sufficiente a giustificare quel vincolo di destinazione delineato dall'art. 2645-ter c.c., perché ammettendo che una qualsiasi finalità (semplicemente) *non riprovata* dall'ordinamento valga a giustificare la destinazione vincolata *ex art. 2645-ter c.c.* – con gli effetti ad essa conseguenti⁷⁷ – si finirebbe non solo per accedere ad un risultato

non limpidamente, comunque emergono dal dettato legislativo. In proposito, infatti, è stato opportunamente evidenziato (e merita qui di essere segnalato) che farebbe «un uso scorretto del registro interpretativo funzionale chi, in presenza di un testo che ancora la meritevolezza, in un decrescendo di intensità etica, prima ai bisogni dei disabili, poi a quello delle amministrazioni pubbliche (da pensarsi come esponenziali del bene della collettività per falso che questo possa risultare) e di qualsiasi persona o ente, adotti il parametro più debole e così, adeguando lo scrutinio di meritevolezza a quello di liceità, come raccomanda l'uso giurisprudenziale del richiamato art. 1322 c.c., "svenda" la separazione patrimoniale. Ma, vivaddio!, se tra le direttive di un'interpretazione retoricamente corretta c'è quella della non ridondanza del linguaggio legislativo [...] è possibile sopprimere il riferimento eticamente più forte nel testo in esame, quello all'interesse dei disabili, nel ricavarne una norma plausibile ed onesta? Tanto più che la cronaca dei lavori parlamentari sta lì ad attestare che proprio a scopi eticamente forti si pensava da chi ha progettato la legge e che il prodotto legislativo finale è stato consapevolmente diluito per non impedirne usi più dell'ordine dell'opportunità che della morale sociale» (P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in AA.VV., *Negoziato di destinazione. Percorsi*, cit., 126).

⁷⁴ *Ex multis* v.: F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, cit., § 4; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., 88; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 328 e 331; P. SPADA, *Articolazione*, cit., 126; G.A.M. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione*, cit., 269 ss.; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645 ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, cit., 74 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit. 217 ss.; F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 375 ss.; G. D'AMICO, *L'atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, cit., 108 ss.

In giurisprudenza (ma si tratta di orientamento decisamente minoritario) v., ad es.: Trib. Vicenza, (decr.), 31 marzo 2011, in *Fallim.*, 2011, 1461; App. Bologna, 9 giugno 2014, in www.iusexplorer.it/Dejure.

⁷⁵ La formula "autonomia della solidarietà", particolarmente evocativa, si deve a P. SPADA, *Articolazione*, cit., 126.

⁷⁶ F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 373 ss.

⁷⁷ Effetti – di conformazione dello *statuto proprietario* dei beni destinati – che rivestono carattere di eccezionalità, perché un siffatto potere conformativo è invece riservato, in linea

sistematicamente assai discutibile, ma anche, in definitiva, per trascurare indebitamente indicazioni che, pur se non limpidamente, (comunque) emergono dallo stesso dettato legislativo.

Per un verso, infatti, si deve rilevare che sebbene il principio della unicità del patrimonio abbia ormai subito numerose e progressive erosioni – le quali sembrerebbero disegnare una sorta di universo in espansione delle limitazioni di responsabilità patrimoniale – attribuire all'autonomia privata, con il solo limite della liceità, il potere di derogarvi liberamente significa, sostanzialmente, scuotere dalle fondamenta il sistema: il che, francamente, sembra andare ben oltre le finalità di una disposizione dagli incerti confini e dalla genesi misteriosa, inserita *in extremis* in un testo legislativo *omnibus*, e con ambizioni tutt'altro che sistematiche⁷⁸.

Per altro verso, poi, non sembra possibile trascurare le indicazioni che, proprio in punto di meritevolezza, lo stesso art 2645-ter c.c. indiscutibilmente propone, seppure con formulazione certamente non troppo felice: invero, il *primario* riferimento contenuto nella disposizione appena citata agli interessi delle *persone disabili* – conformemente agli intenti solidaristici che animavano i progetti di legge dai quali, in definitiva, la novella codicistica ha tratto origine, oltre che in coerenza con alcune indicazioni desumibili dagli stessi lavori preparatori⁷⁹ – e alle pubbliche amministra-

di principio, solo all'autorità della previsione legislativa (in proposito v. G. D'AMICO, *L'atto di destinazione* cit., 107 ss.).

⁷⁸ È stato rilevato – sotto un profilo per certi versi connesso a quello qui considerato – che «appare poco convincente che un canone così rigido e risalente come il *numerus clausus* dei diritti reali sia stato finalmente derogato da una normetta introdotta occasionalmente nel codice, neppure tra quelle sulla proprietà bensì tra quelle sulla tutela dei diritti» (A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 31).

⁷⁹ Può essere utile segnalare, al riguardo, che nella percezione della norma, quale emersa in sede di elaborazione dell'art. 2645-ter c.c. durante i lavori parlamentari, la disciplina degli atti di destinazione è stata ritenuta riferibile a *finalità di nobile livello*, tanto che nell'unica riflessione espressamente relativa all'art. 39-novies della l. n. 51 del 2006 – quale emergente dai resoconti parlamentari – il contenuto dell'art. 2645-ter c.c. è stato esplicitamente considerato afferente alle «problematiche dei soggetti portatori di *handicap*» (cfr. intervento del Sen. Legnini, il quale – nel contesto di una critica più generale al provvedimento legislativo, in quanto irragionevolmente disomogeneo ed espressivo di uno scadimento dell'attività legislativa – riferisce all'Assemblea di «modifiche al codice civile, riguardanti l'articolo 2645-ter, seppur predisposte per un fine nobile, relativo alle problematiche dei portatori di *handicap*»: Legislatura XIV - Aula - *Resoconto stenografico* della seduta n. 952 del 2 febbraio 2006).

zioni⁸⁰, unitamente alla generale idoneità dello stesso criterio della meritevolezza, in sè considerato, ad evocare piuttosto apprezzamenti ordinali di tipo positivo che mere esigenze di non riprovazione⁸¹, convince della necessità di assegnare al requisito positivamente richiesto un carattere ben diverso da quello della semplice liceità dell'atto⁸².

⁸⁰ Paradigmaticamente espressive dell'obiettivo di realizzazione di finalità di *interesse generale* (significativamente enunciate, non per caso, dall'art. 118, ult. comma, Cost. in tema di sussidiarietà orizzontale).

⁸¹ In definitiva, proprio ponendosi nella prospettiva che qui si censura, si deve considerare che sarebbe risultato assai più lineare discorrere di interessi "leciti", piuttosto che di interessi «meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.»; e si sarebbe comunque trattato, per vero, di formulazione persino ridondante, evidente essendo che il limite della liceità è intrinsecamente connaturato a *qualsiasi* atto di autonomia.

⁸² Tenta, assai di recente, una contraria dimostrazione A. GENTILI, *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, 117 ss., muovendo dall'idea che il bene destinato è, per il valore di destinazione, da considerare alla stregua di un bene *temporaneamente alienato* al beneficiario (op. cit., 121) e, come tale, neppure interamente soggetto alla regola dell'art. 2740 c.c. (che continuerebbe a rilevare solo per la proponibilità di azioni conservative, ma non anche per quelle di tipo esecutivo, dal momento che la fruibilità del (valore destinato del) bene sarebbe temporaneamente fuoriuscita dal patrimonio, mentre la perdurante titolarità della *res* giustificerebbe il mantenimento di rimedi di tipo conservativo). In questa prospettiva, dovrebbe prendersi atto che ai creditori di scopo (cioè, quelli tali in relazione alla destinazione) spettano *tutte* le azioni, conservative ed esecutive, sul bene (perché rispetto ad essi quest'ultimo è da considerarsi "presente" nel patrimonio del debitore); mentre ai creditori generali resterebbero *solo* azioni conservative (perché rispetto ad essi il bene dovrebbe considerarsi (almeno in parte) "futuro" (tale essendo rispetto al valore, recuperabile, della fruizione destinata), e in questo senso *temporaneamente uscito* dal patrimonio del debitore (quanto, appunto, al valore di fruizione del bene vincolato: op. cit., 127). L'articolata tesi (che qui si è tentato, per quanto possibile, di riassumere nelle sue linee essenziali) non sembra, peraltro, idonea a sovvertire le conclusioni prospettate nel testo.

Intanto perché essa considera il solo profilo della tutela del ceto creditorio, senza tenere conto delle altre ragioni (legate alla conformazione dello statuto proprietario del bene destinato, di cui più sopra si è detto) che, complessivamente, danno conto dell'esigenza di circoscrivere in un ambito rigoroso il potere negoziale di destinazione patrimoniale. Ma anche, pur rimanendo nella logica della tutela degli interessi creditorii, perché la soluzione così proposta (la quale discorre di *eventus damni*, ma non anche di dolosa preordinazione della destinazione) – pur se, certamente, ingegnosa, ancorché non priva di qualche asperità (specialmente avuto riguardo alla rappresentazione del bene destinato come bene "in parte presente e in parte futuro" nel patrimonio del debitore) – si limita, sostanzialmente, a considerare il pregiudizio dei soli creditori *già* esistenti (come tali) al momento della disposizione negoziale (correttamente osservando che, rispetto ad essi, *quando* ne ricorrano i presupposti, *l'eventus damni*, se c'è, potrà essere rimosso in via revocatoria (sul punto ci permettiamo di rinviare a F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 371 ss.), mentre quando un danno in concreto difetti non risulterebbe necessaria alcuna cautela *preventiva*, con la conseguenza che nessuna violazione dell'art. 2740 c.c. potrebbe reputarsi integrata: op. cit., 122). Essa non tiene adeguatamente in conto, invece (almeno a nostro modo di vedere), che una destinazione giustificata dalla mera liceità del fine (e non anche da una particolare rilevanza sociale dello stesso) costituisce un esito *astrattamente pregiudizievole* (e per ciò stesso

In questa dimensione, risulta agevolmente comprensibile come, già alla stregua della valutazione sociale corrente, l'apprezzamento *positivo* di un vincolo di destinazione opponibile ai terzi – in ragione della sua idoneità ad incidere su interessi esterni al disponente – richieda qualcosa di più di una mera valutazione di indifferenza, esigendo, piuttosto, un fondamento funzionale sufficientemente forte da giustificare il sacrificio alla libera circolazione e disponibilità delle *res*⁸³, ed un regime di relativa inespropriabilità dei beni destinati.

8. - *Segue: riflessi sistematici dell'art. 2645-ter c.c.*

Su queste premesse, sembra del tutto plausibile concludere che una lettura dell'art. 2645-ter c.c. ispirata a prudenza ermeneutica inviti senz'altro a trarre dal medesimo alcune sicure delimitazioni dell'autonomia privata in esso considerata: e così – a parte l'inammissibilità di una destinazione

tollerabile solo entro limiti rigorosi) soprattutto rispetto a creditori potenziali e successivi (anche di molto) all'operazione negoziale, i quali non è sempre detto che possano considerarsi adeguatamente protetti dall'astratta possibilità – garantita dalla pubblicità del vincolo (in tal senso v. anche G. D'AMICO, *L'atto di destinazione*, cit., 100) – di una preventiva valutazione circa l'opportunità di intrattenere rapporti obbligatori con il disponente (si pensi, ad es., a creditori extracontrattuali; o si consideri, ad es., l'ipotesi formulata (per vero, rispetto al *trust*) da G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari* cit., 181, relativamente al caso del professionista preoccupato di evitare, attraverso una "sapiante" destinazione dei propri beni di maggior valore, che un giorno eventuali propri clienti insoddisfatti (e vincitori di ipotetiche cause di responsabilità nei suoi riguardi) possano "fiondarsi" sul frutto dei suoi risparmi). In casi di tal genere potrà anche ammettersi, al limite (e sul piano degli astratti tecnicismi), che l'impossibilità di soddisfarsi esecutivamente sul bene trovi giustificazione di principio nella (attuale e temporanea) inesistenza, nel patrimonio del debitore, del valore di fruizione del bene destinato; ma proprio questa considerazione dovrebbe allora valere a giustificare, *preventivamente* e in *termini generali* (e dunque a prescindere dal riferimento a determinati creditori), la prescrizione di limiti *positivamente delineati* al potere di destinazione, in quanto solo interessi assiologicamente prevalenti su quelli potenzialmente incisi rendono ragionevole una "fuoriuscita" del (solo) valore di fruizione del bene dal patrimonio del debitore che di quel bene conservi, *in thesi*, la titolarità; e in questo senso si coglie agevolmente quella dimensione necessariamente *relazionale* degli interessi perseguibili che, in altra sede (F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione*, cit., 371 ss.), avevamo ritenuto di dover prospettare.

⁸³ Osserva G. D'AMICO, *L'atto di destinazione*, cit., 108, nt. 47, che sebbene il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* non implichi «di per sé una limitazione alla facoltà di disposizione del proprietario (che resta libero – in linea di massima – di alienare il bene)», tuttavia «la circostanza che il successore nella titolarità del bene lo acquisterà "gravato" dal vincolo di destinazione (opponibile ai terzi in virtù della trascrizione) riduce di fatto in maniera considerevole la possibilità del bene di circolare, ponendo virtualmente il bene stesso "fuori mercato"».

intesa a salvaguardare unicamente il patrimonio del costituente da azioni esecutive dei propri creditori, che è soluzione intorno alla quale si è da subito formato un diffuso consenso⁸⁴ – va fermamente ribadito che, a differenza di quanto ad oggi ventilato da certa dottrina:

- a) l'interesse meritevole posto a fondamento della destinazione patrimoniale, con gli effetti che quest'ultima caratterizzano, deve essere riferito in modo insuperabile a *soggetti* giuridici⁸⁵, con esclusione della sua riferibilità a cose o ad animali⁸⁶;
- b) inoltre, tenuto conto degli effetti conseguenti alla destinazione, e in particolare della previsione secondo la quale i beni vincolati (e i loro frutti) possono essere impiegati *esclusivamente* per la realizzazione del fine programmato, l'interesse perseguito deve anche essere tale da giustificare (sul piano degli interessi generali) il sacrificio al libero godimento dei beni che la destinazione vincolata inevitabilmente determina;

⁸⁴ Ma v. E. Russo, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645 ter c.c.)*, in *Riv. not.*, 2006, 1256.

⁸⁵ Una contraria soluzione, avuto specificamente riguardo alla destinazione diretta alla cura di un animale (destinazione astrattamente reputata meritevole di tutela) considera necessaria soltanto l'individuazione di un soggetto deputato a garantire l'attuazione della destinazione (la quale risulterebbe, altrimenti, meramente illusoria), in quanto identificato come soggetto che potrà pretendere il rispetto del vincolo (anche per riferimenti v. N. A. CIMMINO, in P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile*, Torino, 2006, sub art. 2645-ter, 297 ss.). La soluzione non sembra da condividere. Invero, la lettera dell'art. 2645-ter c.c. è assolutamente univoca nell'esigere che l'interesse da realizzare debba essere "riferibile a persone" e non può interpretarsi una simile formulazione nel senso di una riferibilità soltanto *mediata*, anche perché, diversamente opinando, si dovrebbe allora riconoscere che qualsiasi interesse (anché oggettivamente appuntato su cose materiali) sia astrattamente riferibile al disponente (o a terzi preoccupati della protezione di una cosa).

Piuttosto, la destinazione a vantaggio o a protezione di animali (più che dello "specifico" animale) sarà efficacemente perseguibile attraverso una destinazione vincolata a favore di *enti* (associazioni, etc.) che si occupino della loro cura (ai quali, *in fatto*, potrà essere affidato anche l'animale prediletto). Diversamente, non rimane che accedere ad un'attribuzione modale, la quale, tuttavia, è cosa (ben) diversa dalla destinazione vincolata.

La destinazione a protezione di cose è ipotizzata da G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645 ter c.c.*, *Atti del Convegno organizzato dal Consiglio notarile di Milano il 19 giugno 2006*, in www.scuoladinotariatodellalombardia.it.

⁸⁶ In definitiva, si coglie, (anche) in questa delimitazione, un ulteriore profilo della dimensione necessariamente relazionale del (lo specifico) giudizio di meritevolezza richiesto dall'art. 2645-ter c.c., il quale subordina la (possibilità della autonoma) "conformazione proprietaria" del bene vincolato al perseguimento di finalità (soltanto) di livello assiologicamente elevato, non essendo certo una novità quella della diversa caratura degli interessi che riguardano la persona rispetto all'esigenza di protezione della cosa (per tutti v., in proposito, S. CICCARELLO, *Dovere di protezione e valore della persona*, Milano, 1988, *passim*, ma spec. 11 ss., 105 ss. e 191 ss.); e si tratta, evidentemente, di una opzione legislativa che, in quanto non priva di ragionevolezza, deve essere giudicata certamente concessa alla discrezionalità del legislatore.

c) ancora (come è dato desumere da svariati indici normativi presenti nel dettato legislativo⁸⁷), sembra pure implicitamente richiesta una necessaria *alterità* tra soggetto disponente e persona del beneficiario⁸⁸, tale da impedire una destinazione vincolata a vantaggio del disponente medesimo, il quale non potrebbe indicarsi quale beneficiario del vincolo di destinazione; d) infine, non deve ritenersi ammissibile perseguire, attraverso lo strumento destinatorio, risultati *già* assicurati da altri specifici istituti con funzione similari⁸⁹; né è possibile, attraverso la previsione dell'art. 2645-ter c.c., superare i limiti che la destinazione vincolata incontra nelle previsioni specifiche appena richiamate⁹⁰.

Nello scenario sin qui delineato – è certamente il caso di aggiungere – anche il riferimento operato dall'art. 2645-ter c.c. ad altri enti o persone fisiche appare, probabilmente, fin troppo sopravvalutato⁹¹, sembrando invece più ragionevole rinvenire nella specificazione tipologica dei primi due riferimenti soggettivi (persone con disabilità, pubbliche amministrazioni) *modelli esemplari* di soggetti beneficiari e, correlativamente, di interessi valutabili; sì che la (pur presente) generalizzazione successiva ad *altri*

⁸⁷ In particolare – oltre alla specifica considerazione di un “*conferente*” (del vincolo di destinazione), che mal si adatterebbe ad ipotesi di autodesignazione – sembrano indici positivi non privi di rilievo:

a) la possibile determinazione della durata del vincolo in funzione della vita del beneficiario, verosimilmente considerato come soggetto *diverso* dal disponente, anche in ragione della prevista possibilità che terzi, *pur dopo la morte del disponente*, facciano valere la destinazione programmata;

b) la singolarità di una previsione che ammettesse i terzi, *durante la vita del disponente (in thesi*: anche beneficiario), ad agire per fare rispettare la destinazione;

c) il riferimento a soggetti (diversi dal conferente ma anche dal beneficiario) *interessati* a far valere il vincolo di destinazione, che mentre appare sufficientemente plausibile qualora il beneficiario sia persona diversa dal disponente, riuscirebbe invece piuttosto enigmatico rispetto ad ipotesi di autodesignazione.

⁸⁸ Una siffatta alterità, si badi, è ora anche implicitamente assunta nell'intero impianto normativo della l. n. 112 del 2016, oltre che espressamente enunciata nell'art 6, comma 4, del medesimo testo normativo.

⁸⁹ Da ult. v., in proposito, G. D'AMICO, *L'atto di destinazione*, cit. 99, nt. 20.

⁹⁰ Come, ad es., la natura formale del tipo societario, o, addirittura, la stessa dimensione (necessariamente) collettiva della soggettività rilevante, nel caso di destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare (che non sarebbe possibile porre in essere, ad es., da un imprenditore individuale utilizzando l'art. 2645-ter c.c. al fine di superare i limiti soggettivi considerati nell'art. 2447-bis c.c.)

⁹¹ Com'è noto, proprio dall'estensione soggettiva letteralmente riferita a (qualsiasi) persona fisica o ente si è tratto argomento per escludere la necessità di interessi meritevoli circoscritti a finalità di carattere solidaristico, sociale o pubblico.

enti o persone fisiche potrebbe (*recte*: dovrebbe) essere adeguatamente corretta, in via interpretativa, col riferimento (esclusivo) a soggetti, collettivi o individuali, che con quei due modelli archetipi presentino significativa affinità⁹², in modo da circoscrivere convenientemente lo spazio operativo, altrimenti illimitato, del vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* Così delineata (quella che a noi sembra) la corretta lettura dell'art. 2645-ter c.c., non è inutile sottolineare che la disposizione appena richiamata si presta ad assumere il ruolo di *norma di indirizzo* sul tema della destinazione patrimoniale, ancorché quest'ultima venga realizzata con forme e strumenti diversi⁹³ da quelli considerati nel testo normativo appena esaminato (e salva, naturalmente, la specifica disciplina di *altri strumenti tipizzati* di destinazione patrimoniale, come, ad es., il fondo patrimoniale, i patrimoni destinati *ex art. 2447-bis c.c., etc.*). Infatti, al di là dello strumento impiegato per realizzare, attraverso la destinazione, il fine programmato, il dato normativo evidenzia un profilo funzionale (quello della *proprietà destinata*) del quale segna, in modo rigoroso, almeno sotto il profilo della meritevolezza, i limiti e le condizioni di ammissibilità (in tal senso circoscrivendo, a nostro giudizio, lo spazio – altrimenti delimitato dall'art. 1322 c.c. – entro il quale è ora consentito che si muova, nel contesto considerato, l'autonomia privata).

9. - Conclusioni.

Se tutto ciò è vero, sembra di poter concludere che i limiti necessariamente desumibili dalla disposizione generale sulla destinazione patrimoniale siano allora destinati ad operare anche qualora risultati sostanzial-

⁹² Come, esemplificativamente: onlus, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, *etc.*; o soggetti (anche singolarmente considerati, ove la destinazione sia a vantaggio del singolo, o di singoli, piuttosto che di enti che ne promuovano la cura) appartenenti a categorie deboli, quali gli anziani, i senza-tetto, i rifugiati, gli appartenenti a categorie socialmente discriminate, e simili.

⁹³ Non è un caso, d'altra parte, che destinazione patrimoniale *ex art. 2645-ter c.c., trust* e altri strumenti operativi (fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) siano unitariamente considerati nel testo della recentissima l. n. 112 del 2016 (c.d. sul "dopo di noi").

mente assimilabili a quelli che si sono appena giudicati inaccessibili *ex art. 2645-ter c.c.* vengano perseguiti per una via diversa.

E si ritorna, da questo punto di vista, agli spazi entro i quali può ritenersi operante, all'interno del sistema, un *trust* interno, una volta che se ne sia ammessa, in linea di principio, la possibilità astratta.

Limitandosi – per volere chiudere con una concreta esemplificazione – al caso più evidente, si potrebbe considerare l'ipotesi di un “*pet trust*” interno⁹⁴, regolato da legge straniera, per es. attraverso il rinvio a disposizioni positive di singoli Stati americani⁹⁵ che espressamente disciplinano il *trust* per la cura di un singolo animale (e che, detto per inciso, mettono in conto, talvolta, patrimoni anche assai significativi, come in un celebre caso⁹⁶ il cui valore originario era di 12 milioni di dollari, poi ridotti in giudizio (ma non sempre la riduzione è ammessa) a 2 milioni, secondo una stima che è stata ritenuta costituire un *ragionevole parametro di riferimento*): la destinazione patrimoniale – con l'effetto segregativo-separativo che essa comporta – non sarebbe evidentemente ammissibile *ex art. 2645-ter c.c.*, perché, comunque si voglia intendere l'interesse meritevole in esso considerato, non è dubbio che questo sia da riferire a *soggetti* giuridici; né, va aggiunto, interessi di tal genere potrebbero trovare spazio, nel sistema interno, attraverso meccanismi di *conformazione proprietaria*, cioè di proprietà destinate (ma solo nei limiti di un'attribuzione modale e, naturalmente, muovendosi nel contesto di relazioni puramente obbligatorie).

È evidente, se così è, che ragionamenti sostanzialmente analoghi potrebbero poi essere ripetuti anche con riguardo, più in generale, alla caratura specifica di *altri interessi* perseguiti, astrattamente meritevoli perché riferiti a soggetti, ma estranei alla corretta delimitazione dell'area di interessi rilevanti coperta dall'*art. 2645-ter c.c.*, secondo la lettura che si è fin qui suggerita.

Rispetto alla soluzione qui prospettata, va aggiunto, non sembra che sia

⁹⁴ In tema v. A. J. SALAZAR, *Pet Trusts: Begging for Some of Your Estate*, consultabile on line all'indirizzo http://www.keeps.org/downloads/2010_prize/Salazar.pdf (il saggio analizza la situazione nello Stato del Missouri, ma contiene riferimenti di carattere più generale); A. DI SAPIO, *Gli Aristogatti (ovvero: del “trust for the care of pets” nella percezione cinematografica)*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, 592 ss.

⁹⁵ Per informazioni al riguardo v. J.H. LANGBEIN-T. P. GALLANIS-L.W. WAGGONER, *Uniform Trust and Estate Statutes*, Foundation Press, 2010, 441 ss.

⁹⁶ In proposito v. S. ROBERTS, *Trustees Begin to Parcel Leona Helmsley's Estate*, N.Y. TIMES, April 22, 2009, in <http://www.nytimes.com/2009/04/22/nyregion/22helmsley.html>.

destinato ad incidere il rilievo – che pure non si è mancato di formulare, in dottrina⁹⁷ – secondo il quale l'art. 2645-ter c.c., per collocazione e formulazione, non ha la struttura di una norma *imperativa*, perché, in realtà, imperative sono – piuttosto – le norme (o i principi) alle quali esso consente di derogare, sì che la deroga indipendente dai requisiti positivamente richiesti appare viziata non già dalla violazione dell'art. 2645-ter, ma, più in radice, dalla violazione delle norme o delle regole di ordine pubblico⁹⁸ alle quali non altrimenti può derogarsi che *nei limiti consentiti* dalla disposizione appena citata.

In questa prospettiva, evidentemente, il ricorso ad un *trust* interno regolato da legge straniera – se e in quanto diretto, o comunque idoneo, a conseguire risultati che non sarebbero realizzabili, perché non consentiti, secondo il diritto interno – evidenzia una scelta che, valutata nel suo profilo di rilevanza negoziale, deve essere giudicata sostanzialmente fraudolenta, in quanto intesa ad eludere l'applicazione di norme imperative; e, proprio alla luce di una lettura sistematica dell'art. 2645-ter c.c. ne deve allora essere tratta ogni conseguenza necessaria (senza che, sia detto *ad abundantiam*, si possa neppure ipotizzare una situazione di indiretta violazione dell'art. 117 Cost. per la trasgressione di impegni internazionali assunti dallo Stato con la ratifica della Convenzione dell'Aja, essendo essa stessa a porre il limite – soprattutto, ma non solo, nell'art. 15 – del rispetto delle norme inderogabili di diritto interno).

Tutto ciò, peraltro (se è consentita un'ultima, e davvero finale, riflessione, diretta più a rendere esplicita una considerazione che dovrebbe essere comunque emersa da quanto sin qui detto, che ad aggiungere altri elementi di riflessione), se, per un verso, consente di delineare una significativa incidenza di quanto dettato dall'art. 2645-ter c.c. anche sul fenomeno del *trust* interno, per altro verso non implica una riduzione dell'operatività di quest'ultimo nel sistema ma – in un certo senso, e proprio all'opposto – un *ampliamento* degli spazi operativi ad esso concessi⁹⁹,

⁹⁷ A. C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale*, cit., 145 ss.

⁹⁸ Per es., di riserva all'autorità della previsione legislativa, e non all'autonomia privata, della conformazione del regime proprietario dei beni; di unicità del patrimonio del debitore, etc.

⁹⁹ In una simile prospettiva v., ad es., F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. I, Padova, 2009, 789, nt. 6.

perché nei limiti ora ammessi dall'art. 2645-ter c.c. nessun ostacolo dovrebbe più ritenersi desumibile dalle norme imperative alle quali esso consente di derogare, neanche rispetto ad una destinazione patrimoniale con effetti segregativi realizzata attraverso lo strumento del *trust* interno, una volta che esso sia stato giudicato ammissibile in linea di principio.